# DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti della Società "Fincantieri - Cantieri Navali Staliani S.p.A."

### REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad Euro 5.164,57. Concorrono al raggiungimento del predetto limite i contributi a carico dell'aderente e a carico del datore di lavoro (art. 8, co. 4, D.Lgs. 252/2005). Il TFR destinato al Fondo non è deducibile dal reddito complessivo in quanto all'atto del versamento al Fondo non è applicata alcuna tassazione.

Per i contributi versati al Fondo Pensione che non hanno usufruito della deduzione l'aderente comunica al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione ex art. 8, co. 4, D.Lgs. 252/2005, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. L'importo comunicato sarà escluso dall'imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito - ex art. 8, co. 4, D.Lgs. 252/2005 - nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro (5164,57x5) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

### REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

Sui rendimenti della gestione, il Fondo Pensione è soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 20%, che si applica annualmente sul risultato maturato in ciascun periodo d'imposta, al netto dei costi di gestione (art. 17, co. 1, D.Lgs. 252/2005).

È tuttavia prevista una tassazione del 12,50% sui rendimenti derivanti dall'investimento in titoli di debito pubblico nazionali o esteri e a quelli collegati alle c.d. «White list», calcolata rideterminando il reddito imponibile nella misura del 62,5%.

In considerazione di quanto sopra indicato, l'effettiva aliquota di tassazione dei rendimenti annuali si attesta tra il 14% - 16% circa.

### REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO PENSIONE

Le prestazioni erogate dal Fondo pensione sono sottoposte ad un regime fiscale che prevede di tenere distinte le quote da assoggettare in relazione al periodo di maturazione come sotto riportate:

- M1: montante maturato sino al 31 dicembre 2000;
- M2: montante maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
- M3: montante maturato dal 1 gennaio 2007.

Il regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale, anticipazione, riscatto richiede inoltre di tenere distinti i vecchi iscritti( aderenti a Fondo pensione ante 29.4.1993) dai nuovi iscritti.

La prestazione in forma di rendita non prevede invece differenze fra le due tipologie di iscritti.

La prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), ammessa per casi specifici, oltre a non prevedere distinzioni fra vecchi e nuovi iscritti, assicura una disciplina fiscale,che vale in egual modo sia per i vecchi che per i nuovi iscritti, del tutto peculiare, come si evince dal prospetto più avanti riportato.

### PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (CAPITALE E/O RENDITA)

#### **Nuovi iscritti**

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita per il restante 50%. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata totalmente in forma capitale.

#### Vecchi iscritti

Hanno la possibilità di richiedere:

- l'intera prestazione in forma capitale con l'applicazione della nuova normativa fiscale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante maturato dal 1 gennaio 2007 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale annuo;
- l'intera prestazione in forma capitale con l'applicazione del regime tributario in vigore al 31.12.2006 (c.d. vecchia normativa fiscale) nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante maturato dal 1.1.2007 sia superiore al 50% dell'assegno sociale annuo. In questo caso, però, la normativa fiscale è penalizzante per l'iscritto in quanto prevede che la posizione maturata dal 1.1.2001 sia assoggettata a tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo ed il relativo imponibile sia costituito dal valore della posizione al netto dei soli contributi non dedotti. Pertanto, i rendimenti già assoggettati all'imposta sostituiva concorreranno alla formazione dell'imponibile fiscale.
- l'intera prestazione maturata al 31.12.2006 in forma capitale e almeno il 50% della prestazione maturata dal 1.1.2007 in forma di rendita con l'applicazione della nuova normativa fiscale, nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante maturato dal 1.1.2007 sia superiore al 50% dell'assegno sociale annuo.

# Nuovi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione in Capitale Importo massimo richiedibile in forma di Capitale: 50%

Montante da trasformare in capitale maturato nel periodo sottoriportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 ( M1)	Montante al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 4 % della Retribuzione annua e della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)
Dal 01/01/2007 (M3)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati	Dal 15 % al 9 % (2)

- (1) Percorso per determinare l'aliquota autocalcolata:
  - Prima operazione: Montante diviso N° anni / frazioni di iscrizione al Fondo X 12 = Reddito di riferimento
  - Seconda operazione: applicazione sul Reddito di riferimento delle aliquote IRPEF secondo gli scaglioni di reddito vigenti
  - Terza operazione: Importo dell'IRPEF derivante dal calcolo sul Reddito di riferimento / Reddito di riferimento = aliquota autocalcolata
- (2) L'aliquota del 15 % si riduce dello 0,30 % per ogni anno di iscrizione al Fondo oltre il 15mo, a partire dal 01/01/2007, fino al limite del 9%, raggiungibile a 35 anni di iscrizione. Per gli iscritti ante 2007, gli anni di iscrizione ante 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Vecchi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione in Capitale richiesta nella misura del 100% del montante maturato fino al 31/12/2006, del 50% del montante maturato dal 01/01/2007, con opzione per la tassazione più favorevole in vigore dal 01/01/2007, che prevede l'obbligo di percepire il restante 50% in forma di rendita.

Montante da trasformare in capitale maturato nel periodo sotto riportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 (100% di M1)	Importo dei contributi complessivamente versati dall'azienda e dai dirigenti al netto dei contributi annui versati dal dirigente entro il 4 % della Retribuzione annua	Tassazione separata con aliquota TFR
	Rendimenti maturati	Aliquota 12,50%
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (100% di M2)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati.	Tassazione separata IRPEF con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)
Dal 01/01/2007 (50% di M3)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati.  NB. La prestazione può essere ritirata per intero (con la tassazione più favorevole) se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 % da M1 + M2 è > al 50% dell'assegno sociale.	Dal 15 % al 9 % (2)

- (1) Percorso per determinare l'aliquota autocalcolata:
- Prima operazione: Montante diviso N° anni / frazioni di iscrizione al Fondo X 12 = Reddito di riferimento
- Seconda operazione: applicazione sul Reddito di riferimento delle aliquote IRPEF secondo gli scaglioni di reddito
- Terza operazione: Importo dell'IRPEF derivante dal calcolo sul Reddito di riferimento / Reddito di riferimento = aliquota autocalcolata
- (2) L'aliquota del 15% si riduce dello 0,30 % per ogni anno di iscrizione al Fondo oltre il 15mo, a partire dal 01/01/2007, fino al limite del 9,raggiungibile a 35 anni di iscrizione . Per gli iscritti ante 2007, gli anni di iscrizione ante il 2007 sono computati fino ad un massimo di 15

# Vecchi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione richiesta per intero in Capitale senza l'opzione della tassazione più favorevole

Montante da trasformare in capitale maturato nel periodo sotto riportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 (M1)	Importo dei contribuiti complessivamente versati dall'azienda e dai dirigenti al netto dei contributi annui versati dal dirigente entro il 4 % della Retribuzione annua	Tassazione separata con Aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro.
	Rendimenti maturati	Aliquota 12,50%
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e al lordo dei rendimenti già assoggettati.	Tassazione separata con aliquota IRPEF
\"" <b>-</b> /		autocalcolata dal Fondo considerando anche i periodi di contribuzione post
Dal 01/01/2007 (M3)	NB: i rendimenti già tassati fanno imponibile , se la rendita derivante dai 2/3 di M1 + M2 è > al 50% dell'assegno sociale.	1.1.2007 fino al momento della richiesta della prestazione (1)

- (1) Percorso per determinare l'aliquota autocalcolata:
  - Prima operazione: Montante diviso N° anni / frazioni di iscrizione al Fondo X 12 = Reddito di riferimento
  - · Seconda operazione: applicazione sul Reddito di riferimento delle aliquote IRPEF secondo gli scaglioni di reddito
  - Terza operazione: Importo dell'IRPEF derivante dal calcolo sul Reddito di riferimento / Reddito di riferimento = aliquota autocalcolata
- (2) L'aliquota del 15% si riduce dello 0,30 % per ogni anno di iscrizione al Fondo oltre il 15mo, a partire dal 01/01/2007, fino al limite del 9% raggiungibile a 35 anni di iscrizione. Per gli iscritti ante 2007, gli anni di iscrizione ante 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

#### PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA

Per determinare il regime di tassazione della parte di capitale da destinare a rendita bisogna anzitutto ripartire il capitale complessivamente maturato nel Fondo Pensione nei relativi periodi di maturazione aventi rilevanza fiscale come sottoriportati:

- Montante ante 31.12.2000: M1
- Montante dal 2001 al 2006: M2
- Montante dal 1.1.2007: M3

### Vecchi e Nuovi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione in forma di Rendita

Capitale da trasformare in rendita, maturato nel periodo sottoriportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 (M1)	Importo corrispondente all'87,5 % della rendita	IRPEF ordinaria (aliquota casellario INPS).  NB. L'importo percepito fa cumulo con la pensione e altri redditi ai fini IRPEF.
	Rendimento della rendita che matura nella fase di erogazione	<ul> <li>12,50% sugli incrementi a tutto il 31/12/2011</li> <li>Fra il 12,50% e 20% in base ai titoli della gestioni sugli incrementi dal 2012 al 30/06/2014</li> <li>Fra 12,50% e 26% in base ai titoli della gestione sugli incrementi dal 1/07/2014</li> </ul>
	L'imponibile è composto da:	
	Rendita su contributi dedotti	IRPEF ordinaria, incluse addizionali regionali e comunali.     NB. L'importo percepito fa cumulo con la pensione e altri redditi ai fini IRPEF.
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Rendimento della rendita che matura nella fase di erogazione  Altre componenti:	Come M1
	Rendita su contributi non dedotti	• Esente
	Rendimenti già assoggettati a imposta sostitutiva	• Esenti
	L'imponibile è composto da:	
	Rendita su contributi dedotti	• Dal 15 % al 9 % (1)
Dal 01/01/2007 (M3)	Rendimento della rendita che matura nella fase di erogazione	Come M1
	Altre componenti:	
	Rendita su contributi non dedotti	• Esente
	Rendimenti già assoggettati a imposta sostitutiva	• Esenti

<sup>(1)</sup> L'aliquota del 15 % si riduce dello 0,30 % per ogni anno di iscrizione oltre il 15mo, a partire dal 01/01/2007, fino al limite del 9% raggiungibile a 35 anni di iscrizione. Per gli iscritti ante 2007, gli anni ante 2007 sono computati fino ad un massimo di 15

### **ANTICIPAZIONI E RISCATTI**

#### **Anticipazioni**

Le condizioni e le modalità per richiedere l'anticipazione (art. 11, co. 7 e 8, D. Lgs. 252/2005) della posizione individuale maturata dagli aderenti al Fondo Pensione sono disciplinate dal «Documento sulle anticipazioni», cui si rinvia.

#### **Riscatti**

Il diritto al riscatto prima del pensionamento si ottiene nei casi sottoriportati:

- Riscatto totale (art. 14, co. 2, lettera c), co. 3 e co. 4, D.Lgs. 252/2005):
  - · cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 anni;
  - invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
  - decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (art. 14, co. 3, D.Lgs. 252/2005).
- Riscatto parziale (art. 14, co. 2, lettera b) e co. 4, D.Lgs. 252/2005) nella misura del 50%:
  - cessazione dell'attività con disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni;
  - ricorso da parte dell'azienda a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
- Riscatto per cause diverse (art. 14, co. 5, D.Lgs. 252/2005):
  - può essere richiesto per cause diverse dai casi sopra esposti.

### Vecchi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione in caso di anticipazione

Montante da trasformare in capitale maturato nel periodo sotto riportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 (M1)	Montante al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 4 % della Retribuzione annua e della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR.	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)
	Rendimenti	12,50%
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Montante al netto dei contributi già assoggettati proporzionalmente riferibili alla quota erogata.	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)
Dal 01/01/2007 (M3)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati, solo se il vecchio iscritto sceglie la nuova fiscalità già in sede di anticipo. Se non effettua detta scelta si applica la regola prevista per il Montante M2	Anticipazione: aliquota dal 15% al 9 % in caso di spese sanitarie per gravissime situazioni.  Aliquota 23% negli altri casi.

- (1) Percorso per determinare l'aliquota autocalcolata:
- Prima operazione: Montante diviso N° anni / frazioni di iscrizione al Fondo X 12 = Reddito di riferimento
- Seconda operazione: applicazione sul Reddito di riferimento delle aliquote IRPEF secondo gli scaglioni di reddito
- Terza operazione: Importo dell'IRPEF derivante dal calcolo sul Reddito di riferimento / Reddito di riferimento = aliquota autocalcolata

### Nuovi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione in caso di anticipazione

Montante da trasformare in capitale maturato nel periodo sotto riportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 (M1)	Montante al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 4 % della Retribuzione annua e della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo. L' imponibile su cui è calcolata l'aliquota tiene anche conto del valore dei rendimenti (1)
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Montante al netto dei contributi già assoggettati proporzionalmente riferibili alla quota erogata	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)
Dal 01/01/2007 (M3)	Montante al netto dei contributi e rendimenti già assoggettati nella fase di accumulazione	Anticipazione: aliquota dal 15% al 9% in caso di spese sanitarie per gravissime situazioni.  Aliquota 23% negli altri casi.

- (1) Percorso per determinare l'aliquota autocalcolata:
  - Prima operazione: Montante diviso N° anni / frazioni di iscrizione al Fondo X 12 = Reddito di riferimento
  - · Seconda operazione: applicazione sul Reddito di riferimento delle aliquote IRPEF secondo gli scaglioni di reddito
  - Terza operazione: Importo dell'IRPEF derivante dal calcolo sul Reddito di riferimento / Reddito di riferimento = aliquota autocalcolata

### Vecchi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione in caso di riscatto

Montante da trasformare in capitale maturato nel periodo sotto riportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 (M1)	Montante al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 4 % della Retribuzione annua .  Rendimenti maturati	Aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro
		Aliquota del 12,50 %.
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati.	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)  Nel caso di riscatto per altre cause, imposizione corrente IRPEF. Occorre poi procedere al conguaglio con il modello 730
Dal 01/01/2007 (M3)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati .	Aliquota dal 15% al 9% in caso di riscatto parziale per cessazione lavoro con inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi; riscatto totale in caso di invalidità permanente con capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo; riscatto per cessazione lavoro con inoccupazione superiore a 48 mesi; riscatto degli aventi titolo in caso di recesso dell'iscritto.  Aliquota del 23% negli altri casi.

- (1) Percorso per determinare l'aliquota autocalcolata:
- Prima operazione: Montante diviso N° anni / frazioni di iscrizione al Fondo X 12 = Reddito di riferimento
- Seconda operazione: applicazione sul Reddito di riferimento delle aliquote IRPEF secondo gli scaglioni di reddito
- Terza operazione: Importo dell'IRPEF derivante dal calcolo sul Reddito di riferimento / Reddito di riferimento = aliquota autocalcolata

### Nuovi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione in caso di riscatto

Montante da trasformare in capitale maturato nel periodo sotto riportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 (M1)	Montante al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 4 % della Retribuzione annua e della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR.	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Montante al netto dei contributi e dei rendimenti già assoggettati.	Tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo (1)  Nel caso di riscatto per altre cause, imposizione corrente IRPEF. Occorre poi procedere al conguaglio con il modello 730
Dal 01/01/2007 (M3)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati.	Aliquota dal 15% al 9% in caso di riscatto parziale per cessazione lavoro con inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi; riscatto totale in caso di invalidità permanente con capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo; riscatto per cessazione lavoro con inoccupazione superiore a 48 mesi; riscatto degli aventi titolo in caso di recesso dell'iscritto.  Aliquota del 23% negli altri casi.

#### (1) Percorso per determinare l'aliquota autocalcolata:

- Prima operazione: Montante diviso N° anni / frazioni di iscrizione al Fondo X 12 = Reddito di riferimento
- Seconda operazione: applicazione sul Reddito di riferimento delle aliquote IRPEF secondo gli scaglioni di reddito
- Terza operazione: Importo dell'IRPEF derivante dal calcolo sul Reddito di riferimento / Reddito di riferimento = aliquota autocalcolata

### RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

La R.I.T.A. è una forma di riscatto progressivo del montante accumulato presso il Fondo Pensione, che può essere richiesta alla cessazione del rapporto di lavoro se si possono vantare almeno 5 anni di partecipazione a Forme di previdenza complementare e sempreché sussistano i requisiti sottoriportati:

- Per la R.I.T.A. con erogazione frazionabile fino ad un massimo di 5 anni: anzianità contributiva nel regime obbligatorio di almeno 20 anni e raggiungimento della pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Per la R.I.T.A. con erogazione frazionabile fino ad un massimo di 10 anni: inoccupazione post rapporto di lavoro superiore a 24 mesi e raggiungimento della pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

### Vecchi e Nuovi Iscritti: Regime fiscale della Prestazione in forma di R.I.T.A.

Montante da trasformare in capitale maturato nel periodo sottoriportato	IMPONIBILE	REGIME FISCALE
Fino al 31/12/2000 (M1)	Montante al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 4 % della Retribuzione annua	Dal 15% al 9% (1)
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (M2)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati	Dal 15% al 9% (1)
Dal 01/01/2007 (M3)	Montante al netto dei contributi già assoggettati e dei rendimenti già assoggettati	Dal 15 % al 9 % (1)

<sup>(1)</sup> L'aliquota del 15 % si riduce dello 0,30 % per ogni anno di iscrizione al Fondo oltre il 15°, a partire dal 01/01/2007, fino al limite del 9%, raggiungibile a 35 anni di iscrizione. Per gli iscritti ante 2007, gli anni di iscrizione ante 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

ESEMPIO DI TASSAZIONE DEL CAPITALE MATURATO DA PARTE DI UN VECCHIO ISCRITTO IN CASO DI SCELTA DELLA VECCHIA O DELLA NUOVA FISCALITA' **VECCHIO ISCRITTO**: Tassazione prestazioni relative ai contributi versati ante 1.1.2001 (Quota A)

Voci	Vecchio iscritto	Vecchio iscritto
Voci	vecchia fiscalità	nuova fiscalità
Contributi azienda e dirigenti dal	27.750,52	27.750,52
1.1.2007		
Quota contributi esente al	13.629,95	13.629,95
momento del versamento ( fino al		
4%)		
Quota contributi da tassare al	14.121,03	14.121,03
momento della prestazione		
Importo lordo maturato	37.527,51	37.527,51
Importo da tassare con aliquota tfr	14.121,03	14.121,03
Aliquota TFR	30,61%	30,61%
Imposta dovuta	4322,45	4322,45
Rendimento da tassare al 12,50%	9189,94	9189,94
Imposta dovuta	1148,64	1148,64
Importo netto	32.056,32 <i>(37.527,51-</i>	32.056,32 <i>(37.527,51-</i>
	4322,45- 1148,64)	4322,45- 1148,64)

**VECCHIO ISCRITTO**: Tassazione prestazioni relative ai contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006 (Quota B)

Voci	Vecchio iscritto	Vecchio iscritto	
VOCI	vecchia fiscalità	nuova fiscalità	
Contributi azienda e dirigenti 2001- 2006	61912,45	61.912,45	
Quota contributi esente al momento del versamento (contributi dedotti)	34.867,17	34867,17	
Quota contributi tassati al momento del versamento (contributi non dedotti)	27.044,87	27.044,87	
Importo lordo maturato	75.897,47	75.897,47	
Importo da tassare	48.852,60 * (75897,47-27044,87)	34867,17	
Aliquota da applicare	36,78%	33,36%	
Imposta dovuta	17967,98	11.631,62	
Importo netto	57.929,49 <i>(75897,47-17967,98</i>	64.265,85 (75897,47-11631,62)	

L'importo comprende i rendimenti già tassati poiché la rendita derivante dalla conversione dei 2/3 del montante (quota A + quota B) è superiore al 50% dell'assegno sociale.

# **VECCHIO ISCRITTO**: Tassazione prestazioni relative ai contributi versati dal 1.1.2007 (Quota C)

Voci	Vecchio iscritto-vecchia fiscalità	Vecchio iscritto-nuova fiscalità
Contributi azienda e dirigenti dal 1.1.2007	60.470,15	60.470,15
Quota contributi esente al momento del versamento (contributi dedotti)	37.002,09	37.002,09
Quota contributi tassati al momento del versamento (contributi non dedotti)	23.468,06	23.468,06
Importo lordo maturato	113.319,62	113.319,62 di cui il 50%, pari a euro 56.659,81, a rendita.
Importo da tassare	89.851,56 (113.319,62-23468,06)	19.140,26 (50% di 113.319,62- 37.002,09 – imposta sostitutiva di euro 517,46)
Aliquota da applicare	36,78%	12,60%
Imposta dovuta	33.047,40	2411,67
Importo netto	80.272,22 (113.319,62-33047,40)	54.248,91 (*) (56.659,81-2411,67)

<sup>(\*)</sup> all'importo di cui sopra va aggiunta una rendita vitalizia annuale di 4687,50 euro.

### **DATI DI SINTESI**

VOCI	VECCHIO FISCO	NUOVO FISCO
Contributi versati	150.133, 17 150.133, 17	
Montante finale maturato	226.744, 68	226.744, 60
Prestazione netta senza rendita	170.258, 02	
Prestazione con rendita di cui:		207230,03
<ul><li>- Quota netta in capitale</li><li>- Quota destinata a rendita</li></ul>		150.570,22 56.659,81
- Rendita annua vitalizia		4.687,50
Tasse da pagare	56486, 47	19514, 38 + imposta sostitutiva (da 15% a 9%)

	36